

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5643 del 30/10/2023
Oggetto	Rettifica Riesame AIA FEA Frullo
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5852 del 30/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 27767/2021

Oggetto: D.Lgs. 152/06¹– L.R. n° 09/15² – Azienda F.E.A. – Frullo Energia Ambiente s.r.l. - Rettifica al provvedimento di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione IPPC di trattamento di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e pericolosi (rifiuti sanitari a rischio infettivo), mediante incenerimento (di cui al punto 5.2a) dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Granarolo Emilia (BO), in Via del Frullo n° 5 -

LA RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Premesso che, con atto di ARPAE DET-AMB-2023-5225 del 10/10/2023 è stato rilasciato all’azienda FEA – Frullo Energia Ambiente s.r.l. il Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’installazione IPPC di trattamento di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e pericolosi (rifiuti sanitari a rischio infettivo), mediante incenerimento (di cui al punto 5.2a) dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Granarolo Emilia (BO), in Via del Frullo n° 5.

Vista la successiva nota³ dell’azienda FEA – Frullo Energia Ambiente s.r.l. del 23/10/2023, con la quale si segnala che, nel succitato provvedimento di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, sono presenti alcuni refusi e imprecisioni e con la quale si richiedono specifiche per determinate prescrizioni. In particolare.

1. Al Paragrafo C.3.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA, sottoparagrafo “Monitoraggio della qualità dell’aria”, relativamente alle decisioni assunte si rimanda erroneamente al paragrafo D.3.15, mentre il Paragrafo corretto è il D.3.14.
2. Al Paragrafo D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO al punto 2., la frequenza stabilita per il monitoraggio conoscitivo di 1 anno per i parametri PCDD/F, IPA e PCB è bimestrale e non mensile come riportato.
3. Al Paragrafo D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL’INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI, al punto 3. viene riportato il codice EER “20139” mentre il codice corretto è “200139”.
4. Al Paragrafo D.2.5 SCARICHI E CONSUMI IDRICI, al punto 3. nella Tabella “Valori limite e parametri da ponderare sul flusso A4” tra i parametri da ponderare è indicato il parametro Solidi Sospesi Totali (TSS), che secondo l’azienda non andrebbero indicati. Considerato, infatti, che con la DET-AMB-4093 del 31/07/2017 (3^a Modifica dell’AIA previgente) era stata autorizzata l’eliminazione dei TSS tra i parametri da ponderare sulla portata del flusso A4 e che alla lettera E, punto c) dell’Allegato I al Titolo III bis, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. viene escluso il parametro TSS tra le misurazioni almeno mensili, l’azienda FEA s.r.l. chiede di eliminare tale parametro dalla tabella denominata “Valori limite e parametri da ponderare sul flusso A4” riportata al punto 3 del paragrafo D.2.5 SCARICHI IDRICI e dalla tabella denominata “Tabella 1bis – A3** e A4***” riportata al paragrafo D.3.2 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI.

1 Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

2 Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

3 Assunta agli atti con protocollo PG/2023/179631 del 23/10/2023;

5. Al Paragrafo D.2.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA, al punto 2. i valori limite per il parametro Monossido di Carbonio, come indicati, risultano incoerenti con quanto previsto al successivo punto 47. del medesimo Paragrafo.
6. Al Paragrafo D.3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI, nella Tabella 1 "Scarichi idrici" la frequenza di monitoraggio per lo scarico S14 che era stata proposta, in analogia con quanto previsto dal D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., è trimestrale e non mensile come indicato nell'atto di autorizzazione.

Dato atto, inoltre, che, da una successiva lettura dell'Allegato I al provvedimento di Riesame, risulta presente un ulteriore refuso relativo al seguente aspetto:

7. Ai paragrafi C.3.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA e D.2.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA viene citato il campionamento a lungo termine con un unico campionatore del tipo AMESA, utilizzato alternativamente nelle 2 linee, per la determinazione degli inquinanti PCCD/F, IPA e PCB, mentre con il provvedimento di Riesame dell'AIA in oggetto è prevista l'installazione entro il 04/12/2023 di due campionatori in continuo anche per le diossine e furani, mentre per IPA e PCB è stato prescritto un monitoraggio trimestrale in ragione della stabilità dei dati.

Considerato che:

- si ritiene di poter accogliere le richieste di correzione, per mero errore materiale, dei punti 1., 2., 3., 5., 6. e 7. sopra esposti.
- per il punto 4. si accoglie parzialmente la richiesta del Gestore. Preso atto delle considerazioni di cui alla DET-AMB-4093 del 31/07/2017 (2^a modifica dell'AIA previgente), considerato che l'inquinante TSS non si può attribuire totalmente al flusso FGC, si ritiene di accogliere la richiesta del Gestore e di eliminare dalla tabella di cui al punto 3. del paragrafo D.2.5 la riga relativa al parametro TSS. Si ritiene, invece, di non eliminare il parametro TSS dalla tabella di cui al paragrafo D.3.2 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI denominata "Tabella 1bis - A3** e A4**", in quanto si tratta del monitoraggio conoscitivo di un anno al fine di caratterizzare i flussi A3 e A4.

Valutato necessario, pertanto, procedere d'ufficio alla Rettifica per mero errore materiale del provvedimento di Riesame in oggetto, relativamente ai punti precedentemente richiamati.

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica.

Determina

1. **La Rettifica del provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2023-5225 del 10/10/2023**, concessa all'azienda FEA - Frullo Energia Ambiente s.r.l., per l'esercizio dell'installazione IPPC di trattamento di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e pericolosi (rifiuti sanitari a rischio infettivo), mediante incenerimento (di cui al punto 5.2a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.) situata in Comune di Granarolo Emilia (BO) in Via del Frullo n° 5, stabilendo quanto segue:

- **Al paragrafo C.3.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA, sottoparagrafo "Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)" il capoverso relativo alle modalità di campionamento delle linee di incenerimento viene così corretto:**

"In particolare, le emissioni in atmosfera provenienti dalle due linee di incenerimento sono campionate con le seguenti modalità:

- con misure in continuo mediante sistema di monitoraggio SME, per i seguenti inquinanti: ossido di carbonio (CO), carbonio organico totale (COT), ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx), acido cloridrico (HCl), acido fluoridrico (HF), Polveri (PTS), ammoniaca (NH₃) e PCDD/F (di prossima installazione).
 - con misure discontinue a frequenza trimestrale per i seguenti inquinanti: mercurio, metalli, policlorodibenzodiossine + policlorodibenzodiossine (PCDD + PCDF), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), materiale particolato PM10 e PM2,5, policlorobifenili (PCB).
- **Al paragrafo C.3.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA, sottoparagrafo "Monitoraggio della qualità dell'aria" la frase relativa alle decisioni assunte viene così corretta:**

"Riguardo alle decisioni assunte in merito a tale aspetto, si rimanda al successivo Paragrafo D.3.14 PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE: MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA-STUDIO DEI SUOLI".

- **Al paragrafo D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO, il punto 2. è così sostituito:**
"Entro tre mesi dal rilascio del presente Riesame di AIA, in adeguamento alla BAT 6, installare due nuovi autocampionatori: un primo punto di campionamento provvisto di misura di portata e autocampionatore sul flusso A4 (acque da torri lavaggio fumi) prima dell'ingresso alla vasca di equalizzazione, e un secondo punto di campionamento provvisto di misura di portata e autocampionatore sul flusso A3 (acque di scarico pozzetti pavimenti e spegnimento scorie). Installati gli autocampionatori, **dovrà essere effettuato un monitoraggio conoscitivo di 1 anno con frequenza bimestrale per i parametri PCDD/F, IPA e PCB e mensile per i restanti parametri**, al termine del quale **(nei successivi 60 giorni) dovrà essere presentata una relazione finale** contenente i fattori di correzione individuati da applicare alle concentrazioni in uscita al depuratore per la verifica dei BAT AEL della tabella 10. La relazione finale dovrà ricomprendere anche le valutazioni sulle frequenze e tipologie di manutenzione degli impianti (sistema FGC e trattamento acque) come previsto dalla **BAT 17**.
- **Al Paragrafo D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI, il punto 3. è così sostituito:**
"3. I rifiuti identificati con EER 020102, 020103, 020304, 020501, 020704, 150101, 150102, 150103, 150109, 160214, 200101, 200110, 200139, 200201 e 200302 possono essere conferiti qualora non recuperabili come materia in altri impianti dedicati."
- **Al Paragrafo D.2.5 SCARICHI E CONSUMI IDRICI, al punto 3. nella Tabella "Valori limite e parametri da ponderare sul flusso A4" viene eliminata la riga relativa al parametro TSS.**

- **Al Paragrafo D.2.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA, il punto 2. è così sostituito:**

“2. Per il parametro monossido di carbonio (CO), nelle emissioni E2 ed E3, devono essere rispettati i seguenti valori limite:

- 30 mg/Nm³ come valore medio giornaliero;
- NESSUNO dei valori medi su 30 minuti, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza, supera il limite di emissione semiorario (100 mg/Nm³) oppure, in caso di non totale rispetto, almeno il 95% dei valori medi su 10 minuti, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza, nel corso di un qualsiasi periodo di 24 ore comprendente il superamento di 30 minuti NON supera il valore di 150 mg/Nm³.

- **Al Paragrafo D.2.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA, il punto 10.bis è eliminato.**

- **Al Paragrafo D.3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI, nella Tabella 1 – Scarichi idrici, la frequenza di controllo e registrazione dati per lo scarico S14 viene corretta da mensile a trimestrale.**

2. Che **resti invariata** ogni altra prescrizione, portata a carico dell'azienda FEA – Frullo Energia Ambiente s.r.l. per l'installazione in oggetto con l'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa da ARPAE con atto DET-AMB-2023-5225 del 10/10/2023.

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali⁴
(lettera firmata digitalmente)⁵

4 Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n° 126 del 14/12/2021 con cui è stato confermato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

5 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Abis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.